



## Consulenti del Lavoro

Consiglio Provinciale  
di Cuneo

Corso Brunet n. 1 – 12100 Cuneo  
Tel. e fax 0171/65570  
cpo.cuneo@consulentidellavoro.it  
ordine.cuneo@consulentidellavoropec.it  
www.cdlcuneo.it

### PRO-MEMORIA DELLE CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI ( D.M. 2.12.1997)

Per una corretta applicazione del D.M. 2.12.1997 contenente “nuove modalità sulla disciplina dei 18 mesi di praticantato necessari per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro”, si richiama l'attenzione su alcuni punti essenziali e pratici:

- a) la domanda in carta legale *come da allegato* da presentare al Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro deve essere corredata dei documenti (conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo) indicati nell'art. 1, c. 4 del predetto D.M. e da fotocopia del codice fiscale attribuito dall'Anagrafe Tributaria. (N.B. gli allegati di cui al n.2,3,4,5 possono essere sostituiti da dichiarazioni autocertificative, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti).
- b) il Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro delibererà l'iscrizione del Praticante nell'apposito registro **entro 60 giorni** dalla data di presentazione della domanda (*art. 3, c. 1 del D.M. 2.12.1997*);
- c) il periodo di pratica di almeno 18 mesi si computa **dalla data di presentazione della domanda** al Consiglio provinciale (*art. 3, c. 1 del D.M. 2.12.1997*). Al termine di 18° mesi, il praticante può richiedere il rilascio del certificato di compiuta pratica (art. 6, c. 3);
- d) il praticantato non può svolgersi contemporaneamente per attività professionali diverse (*art. 4, c. 1 del D.M. 2.12.1997*);
- e) annualmente dovranno essere versati, a mezzo bollettino di c/c. postale, quali contributi per l'iscrizione e la
- f) permanenza nel registro dei praticanti, gli importi **non frazionabili** stabiliti dal Consiglio provinciale per ciascun anno. **L'eventuale rinuncia a tale iscrizione dovrà essere fatta pervenire, per iscritto ed in bollo** (ove prescritto), **entro il 31.12. In mancanza, il contributo è dovuto anche per gli anni successivi**;
- g) massima attenzione dovrà essere prestata relativamente agli adempimenti, alle modalità, ai termini previsti dall'art. 5, c. 9. Particolare attenzione dovrà essere osservata per quanto riguarda i termini **perentori** per la presentazione degli elaborati unitamente al libretto della pratica (60 giorni dalla diffida ad adempiere e 30 giorni nel caso di trasferimento da uno studio ad altro), trascorsi inutilmente i quali il mancato adempimento verrà considerato rinuncia all'iscrizione;
- h) il libretto della pratica, di nuova istituzione, rappresenta la cronistoria del periodo di praticantato svolto. Di qui la necessità per il praticante e per il professionista di provvedere a tutte le annotazioni di rispettiva competenza così come richiesto ed alle relative firme di convalida, assumendosene piena e completa responsabilità. A tal proposito non sarà inutile rammentare la previsione di sanzioni contenuta nell'art. 5, c. 6 e 7 del D.M. predetto.

Per presa visione: data e firma \_\_\_\_\_